

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1639 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti di elaborare un codice di condotta per tali indici di riferimento che specifichi chiaramente le responsabilità dei contribuenti in relazione alla contribuzione dei dati. Se l'amministratore fornisce una famiglia di indici di riferimento costituita da più indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti, è possibile elaborare un unico codice di condotta per la famiglia di indici di riferimento. L'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento elenca gli elementi da includere, come minimo, in ciascun codice di condotta elaborato a norma dello stesso articolo. Il codice di condotta non è richiesto se l'indice di riferimento è un indice di riferimento basato su dati regolamentati, secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del medesimo regolamento.
- (2) Al fine di garantire che l'indice di riferimento sia determinato correttamente, è fondamentale che i dati forniti dai contribuenti presentino tutte le caratteristiche richieste dalla metodologia e siano completi. Il codice di condotta dovrebbe pertanto descrivere tali caratteristiche in maniera sufficientemente dettagliata e indicare quali dati il contribuente deve prendere in considerazione, quali dati deve escludere e in che modo deve trasmettere i dati all'amministratore.
- (3) Al fine di garantire l'integrità degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti è fondamentale che le persone incaricate dal contribuente della trasmissione dei dati abbiano le conoscenze, le competenze, la formazione e l'esperienza necessarie per svolgere questo ruolo. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano a ciascun contribuente di dati di effettuare una serie di controlli sulle persone che saranno chiamate a svolgere la funzione di notificatori, prima di autorizzarli.
- (4) L'affidabilità dell'indice di riferimento dipende in larga misura dalla correttezza dei dati. È pertanto fondamentale che i contribuenti verifichino i dati prima e dopo la trasmissione al fine di individuare eventuali voci sospette e accertare la conformità dei dati ai requisiti del codice di condotta. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano ai contribuenti di svolgere controlli sui dati prima della contribuzione e successivamente alla stessa.
- (5) Il rischio di errore o di manipolazione è massimo nei casi in cui i contribuenti possono esercitare discrezionalità nella contribuzione dei dati. Il codice di condotta dovrebbe pertanto imporre ai contribuenti di dati di definire politiche che precisino chi può esercitare discrezionalità, in quali circostanze e in che modo.
- (6) Il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che impongano ai contribuenti di conservare le registrazioni dei dati presi in considerazione per ciascuna contribuzione e dell'eventuale esercizio di discrezionalità correlato. Tali registrazioni sono uno strumento essenziale per stabilire se il contribuente di dati ha rispettato le politiche previste dal codice di condotta volte a garantire che siano forniti tutti i dati pertinenti.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

